

Edizione di sabato 29 agosto 2015

CASI CONTROVERSI

[Difficoltà anche per il computo dei termini del ricorso](#)

di Comitato di redazione

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Nuova circolare dell'Agenzia sulla voluntary disclosure](#)

di Nicola Fasano

IVA

[I minimi “entrano” nel MOSS](#)

di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

[Congedo parentale a ore: l'INPS detta le istruzioni operative](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[La rilevazione contabile del conguaglio da modello 730](#)

di Viviana Grippo

CASI CONTROVERSI

Difficoltà anche per il computo dei termini del ricorso

di **Comitato di redazione**

Al rientro dalle vacanze si è soliti, negli studi, riprendere le “redini” delle **pratiche sospese**, al fine di programmare al meglio l’agenda delle scadenze; tra queste, vi potrebbero essere dei ricorsi da predisporre.

Su tale versante, l’anno 2015 è caratterizzato almeno da due evidenti novità:

1. la prima applicazione della **sospensione feriale “accorciata”**, corrispondente al periodo dal 1° al 31 agosto, anziché dal 1° agosto al 15 settembre;
2. la presa di posizione della Cassazione sul tema della **cumulabilità** tra la predetta sospensione feriale ed il maggior termine di 90 giorni concesso al contribuente nel caso di attivazione dell’accertamento con adesione.

In merito alla prima questione non vi sono grandi problemi da segnalare, se non l’obbligo di aggiornare le varie tabelle ed i vari prontuari che ciascuno utilizza, al fine di non scivolare sulla classica buccia di banana (la tardività determinerebbe il **consolidamento della pretesa fiscale**, con un innegabile risvolto negativo dal lato professionale).

In relazione alla seconda questione, invece, ci pare necessaria una ulteriore riflessione, proprio perché si sono recentemente succeduti accadimenti che rischiano di poter mutare radicalmente le abitudini consolidate.

Premettiamo: il tutto nasce da una ordinanza della Cassazione (che sostiene la non cumulabilità dei due periodi) che pare **non essere condivisa dall’amministrazione finanziaria**, quindi ci troviamo dinanzi ad una situazione di buio completo.

Entriamo ora nel dettaglio. Nella Ordinanza 11632 del 05-06-2015 si afferma che:

- *come affermato da Cassazione n. 16347 del 2013, “la non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermata da Cass. 28.6.2007, n. 14898 e 11.3.2010, n. 5924.”- cfr. Cass. n. 10741/2014; 16877/2014, Cass. n. 16876/2014; Cass. n. 23576/2012;*
- *“la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2682/2011, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dall’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997 è volta a garantire un concreto*

spatium deliberandi in vista dell'accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009)...;

- *facendo applicazione al caso di specie di siffatti principi generali, idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11.11.1999 n. 159/E- nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all'accertamento con adesione- intervenuto dopo 54 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento-, poi concludendo che il termine per la proposizione dell'appello pure computando la sospensione feriale (46 giorni) per il residuo del termine di 60 dalla notifica dell'atto di accertamento (pari a 4 giorni)- era ormai decorso all'epoca della proposizione dell'impugnazione- sia essa avvenuta il 10.10.2009- come ritenuto dalla parte ricorrente (pag. 8 ricorso) ovvero il 10.11.2009 come indicato in sentenza”.*

Insomma, con estrema *nonchalance* si afferma che quanto manifestato dal Ministero con prassi ufficiale sin dal 1999 risulta errato e, quindi, da rivedere.

Stante la evidente delicatezza della questione, è stata subito presentata una **interrogazione parlamentare** (n. 5-06008 del 9.7.2015) alla quale è stata fornita la seguente risposta:

- la ratio sottesa all'orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell'opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'ufficio;
- le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono da interpretare in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente «i termini per le impugnazioni» contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione;
- i giudici di legittimità, con la predetta ordinanza, negano invece la cumulabilità dei due termini non ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale ai procedimenti non aventi natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa, quale si configura l'accertamento con adesione;
- la richiamata ordinanza, lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l'unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini;
- viceversa l'orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenze della Corte di cassazione n. 10360/2015 e n. 11403/2015), le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità;
- una lettura della normativa in esame in linea con quella presente nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015, infatti, comporterebbe necessariamente una

anticipazione nella tempistica della riscossione nei confronti dei contribuenti.

Se era chiara la posizione della Cassazione, altrettanto chiara sembra essere quella della amministrazione finanziaria. I Giudici hanno preso un granchio colossale e la ordinanza risulta una **pronuncia isolata** alla quale non deve essere dato peso, poiché in altre occasioni (anche **recenti**) è stato affermato esattamente il contrario.

Il contribuente fiducioso delle istituzioni, allora, potrebbe essere spinto a mantenere inalterato il proprio comportamento, magari maledicendo i minuti spesi nella lettura del presente articolo.

Lo invitiamo, invece, a svolgere una ulteriore riflessione. Cosa potrebbe accadere ove l'Ufficio, nelle proprie difese, sollevasse l'eccezione di **tardività del ricorso**, invocando il parere della ordinanza in commento?

Sarebbe sufficiente difendersi richiamando il testo della interrogazione parlamentare?

A tutti pare evidente che la risposta sia negativa, anche perché il documento chiude segnalando che si potrà intervenire nell'ambito del decreto legislativo sul contenzioso e sugli interpelli, in via di approvazione nell'ambito del più ampio disegno della legge delega (una norma di interpretazione autentica?).

Ma, verrebbe da dire, se l'intervento non fosse attuato e, disgraziatamente, si consolidasse un orientamento analogo a quello da ultimo manifestato, quali sarebbero le conseguenze?

La risposta anche stavolta è evidente: nel dubbio non può che assumersi un **atteggiamento di assoluta cautela**, riscontrando – una volta di più – come non vi sia il coraggio di prendere posizioni definite e granitiche.

E, nello specifico, chi ne fa le spese è il contribuente oggetto di pronuncia assieme al proprio difensore, entrambi convinti di avere presentato un ricorso tempestivo ed invece irrimediabilmente dichiarati tardivi.

Aumentiamo, allora, la collezione di stranezze del nostro sistema tributario; **ognuno può dire la sua**, visto che si è già affermato, non molto tempo or sono, che non erano deducibili i compensi agli amministratori!

ISTITUTI DEFLATTIVI

Nuova circolare dell'Agenzia sulla voluntary disclosure

di **Nicola Fasano**

Prelievi limitati da non giustificare puntualmente, apertura di **cassette di sicurezza** anche alla presenza di testimoni qualificati (come per es. funzionari di banca), nessun **"waiver"** per San Marino e gli altri Paesi già collaborativi alla data di entrata in vigore della L. 186/2014; la semplice inclusione del contribuente in specifiche **liste di controllo** (come quella "Falciani") senza che l'amministrazione abbia avviato accessi, ispezioni e verifiche o altri controlli di natura sostanziale, non rappresenta causa ostativa per aderire alla sanatoria. Nessun **esonero** sul periodo di imposta 2014: essendo fuori dalla procedura si applicano le regole ordinarie di dichiarazione da parte del contribuente. Sono questi i **principali chiarimenti della C.M. 31/E/2015** diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate (che si va ad aggiungere alle tre precedenti: la 10/E/2015, la 27/E/2015 e la 30/E/2015), mentre gli operatori restano in trepida attesa per **l'agognata proroga**.

Sul versante dei **prelievi** viene confermato che, anche in presenza di patrimoni **infruttiferi**, quando si tratti di somme prelevate in modo **"limitato"**, sia dal punto di vista **dell'ammontare** che della **frequenza**, non è necessaria alcuna particolare giustificazione in quanto può ragionevolmente trattarsi di prelievi utilizzati per **consumi personali** dal contribuente.

Per quanto concerne l'apertura delle cassette di sicurezza, invece, viene chiarito che l'autocertificazione non è ammissibile, essendo necessaria quanto meno la **presenza di testimoni qualificati** (quali per esempio i funzionari di banca), se non proprio del verbale redatto da un **notaio**. Il problema peraltro, dovrebbe porsi soprattutto in presenza di attività e valori **diversi dal denaro**, posto che nella precedente C.M. 27/E/2015, è stato chiarito che nel caso del **contante** fa fede il **versamento su apposito conto** corrente.

La circolare di ieri inoltre precisa che l'inclusione del contribuente in specifiche **liste di controllo**, inoltre, **non preclude** l'accesso alla procedura a condizione che il soggetto non sia stato sottoposto ad **accessi, ispezioni, verifiche** o che abbiano avuto inizio **attività di accertamento** amministrativo o **procedimenti penali** per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto **formale conoscenza**.

Dal punto di vista della **"geografia fiscale"** i tecnici delle Entrate chiariscono che non è necessario il **waiver** per accedere ai principali **benefici amministrativi** della voluntary (blocco del raddoppio dei termini e dimezzamento delle sanzioni-base per le violazioni RW) qualora i capitali siano detenuti in Paesi come **San Marino** (ma, ancor prima, anche **Cipro, Malta, Lussemburgo e Corea del Sud**) che sono stati eliminati dalle black list e inclusi nella "white

list” **prima dell’entrata in vigore della L. 186/2014** sulla voluntary. Discorso analogo, precisa la circolare, vale anche per **Singapore** (con cui era già in vigore un accordo per l’effettivo scambio di informazioni).

Un passaggio di interesse della circolare è poi dedicato al caso in cui dopo la presentazione dell’istanza e della relativa documentazione emergano **ulteriori asset e/o violazioni dichiarative**, non considerate dal contribuente. Sul punto l’amministrazione finanziaria precisa che il contribuente sarà “perdonato”, godendo dei benefici della voluntary, se il suo comportamento omissivo sia stato **improntato a buona fede**, ad esempio, perché dovuto ad un **errore scusabile** o ad una causa di **forza maggiore**.

A titolo esemplificativo, la circolare sostiene che si può parlare di errore scusabile allorché a fronte di una procedura che ha portato all’emersione di un complesso compendio di capitali all’estero e redditi sottratti all’imposizione, venga rilevata dall’Ufficio o addirittura rappresentata dallo stesso contribuente, un’omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una **collaborazione di carattere occasionale** o a un **reddito di fabbricati**.

In tal caso la sussistenza della buona fede nell’omissione potrebbe essere dedotta sia dalla **irrilevanza** dell’ulteriore violazione rispetto a quelle già oggetto dell’emersione, sia dalla **facilità** con la quale l’Ufficio potrebbe venire a conoscenza di tali tipologie di reddito. Diversamente, secondo le Entrate, con difficoltà potrà essere invocata la buona fede allorché l’Ufficio rilevi la disponibilità in capo al contribuente di un’attività avente un **valore di gran lunga superiore** a quello delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, per di più **detenuta all’estero**. In tali ultimi casi, pertanto, è concreto il rischio che l’Ufficio, nei relativi periodi di imposta, proceda secondo le **regole di accertamento ordinarie**, potendo al limite **valutare di graduare** le sanzioni in ragione dell’eventuale **atteggiamento collaborativo** (seppur tardivo) del contribuente.

Nessun esonero, infine, viene accordato per le **dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015** ai contribuenti che accedono alla voluntary. Gli asset e i relativi redditi esteri devono essere pertanto regolarmente dichiarati dal contribuente, **anche in caso di rimpatrio giuridico** tramite fiduciaria italiana. Del resto tale esonero, in assenza di una specifica norma, non può essere certo riconosciuto in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, essendo di **competenza del legislatore** a cui, però, sarebbe lecito chiedere in primo luogo una **proroga in tempi rapidi** e non “last minute”.

IVA

I minimi “entrano” nel MOSS

di **Alessandro Bonuzzi**

Il contribuente minimo che effettua una prestazione di **commercio elettronico diretto** (cd. “servizi di e-commerce”) a un privato consumatore comunitario (cd. B2C) **deve assolvere l’Iva** relativa all’operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, avvalendosi del regime MOSS. Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.75/E di ieri.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della stessa.

Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d’imposta comunitario, egli tenuto ad **assolvere l’Iva** relativa all’operazione resa **nello Stato membro del cliente**. È possibile adempiere a tale onere:

- identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa,
- avvalendosi del regime MOSS (Mini One Stop Shop), come previsto dall’art.74-sexies del d.P.R. n.633/72.

In particolare, il MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi Iva **senza doversi identificare** nei vari Paesi Ue ove i committenti privati hanno la propria residenza.

L’operatore italiano aderisce a tale regime registrandosi in un apposito portale, con una specifica procedura on line, attraverso il quale trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali e provvede al versamento dell’imposta dovuta. Spetta poi allo Stato di identificazione – l’Italia – il compito di ripartire l’Iva tra i singoli Paesi membri di consumo, proprio sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trasmesse.

La risoluzione in commento ha ad oggetto il caso in cui il prestatore nazionale esercita l’attività di commercio elettronico diretto nei confronti di clienti privati Ue – inglesi – applicando il **regime fiscale di vantaggio** di cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011, nell’ambito del quale le operazioni interne rimangono fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Preso atto delle modifiche normative intervenute, l’istante chiede se per tali prestazioni si debba **“applicare l’Iva con aliquota vigente in Inghilterra oppure sono operazioni non soggette ad Iva”**.

A parere dell'Agenzia, in assenza di un'espressa disciplina nel regime di vantaggio, trova applicazione quanto stabilito sul punto con riferimento al **nuovo regime forfetario** introdotto dall'art.1, comma 56 e seguenti, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), essendo i due regimi in questione analoghi sotto diversi aspetti.

In particolare, l'art.1, comma 58, lett. d) della citata legge prevede che *“Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 ... applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del d.P.R. n.633, e successive modificazioni”*.

Da ciò deriva l'interpretazione secondo cui le prestazioni di **servizi di e-commerce diretto rese ad un soggetto comunitario da un contribuente minimo (come anche da un soggetto aderente al regime forfetario)** rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli artt. 7-ter e seguenti del decreto Iva e la relativa imposta è assolta:

- nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in Italia;
- nei rapporti B2C, come quelli oggetto della risoluzione, dal prestatore attraverso l'identificazione nel Paese Ue in cui si considerano effettuati tali servizi (Inghilterra) oppure, alternativamente, **avvalendosi del regime MOSS** che permette di mantenere un'unica posizione Iva.

Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni fornite in via interpretativa con la circolare n.36/E/2010.

LAVORO E PREVIDENZA

Congedo parentale a ore: l'INPS detta le istruzioni operative

di **Luca Vannoni**

In materia di **tutela della maternità e paternità**, il legislatore con i suoi recenti interventi sta cercando di rendere gli istituti disponibili e previsti dal nostro ordinamento più adattabili alle esigenze familiari che possono determinarsi dalla nascita di un figlio. Nel piano di riforma, stante anche le finalità dell'istituto, i **congedi parentali** occupano un ruolo fondamentale nella sua realizzazione. **Ricordiamo che per essi si intendono le astensioni facoltative della lavoratrice o del lavoratore.**

In un primo tempo, l'art. 1, comma 339 **della Legge di Stabilità 2013**, modificando l'art. 32 D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (del T.U. Maternità e paternità) **ha introdotto per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria** previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Successivamente, con il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in attuazione della delega Jobs Act, il legislatore ha ulteriormente modificato l'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, **consentendo la fruizione del congedo in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale**, mediante la predisposizione di una regola generale.

In particolare, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, **il congedo parentale ad ore può essere fruito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero** del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Oltre a questa importante disposizione, il D.Lgs. 80/2015 **ha esteso ai primi 12 anni** di vita del bambino **la possibilità di fruire dei congedi parentali**, portando **a 6 anni il limite per il riconoscimento dell'indennità, al 30 %, senza condizioni di reddito.**

Con **la circolare n. 152 del 18 agosto 2015**, l'INPS ha dettato le prime istruzioni operative per il congedo parentale a ore.

Il primo importante chiarimento riguarda **i periodi indennizzati nel caso di fruizione alternata tra la modalità oraria e quella giornaliera.**

Innanzitutto si precisa che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, le domeniche (e i sabati, in caso di settimana corta), **non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo.**

Quindi, se il congedo viene fruito in modalità oraria il venerdì e a giorni dal lunedì della settimana successiva, i sabati e le domeniche non sono coperte dall'indennità e non sono conteggiate.

La fruizione del congedo parentale ad ore, in assenza di contrattazione, esclude la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Riguardo alla gestione operativa, l'INPS stabilisce che il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Per la fruizione del congedo, **è necessario presentare un'apposita domanda on line**, distinta dalla domanda telematica in uso per il congedo parentale giornaliero o mensile: pertanto, se in un determinato arco di tempo, si intende fruire il congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile sia in modalità oraria, è necessario utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

La domanda deve essere presentata in relazione a singolo mese solare: in questa prima fase, può riguardare anche giornate di congedo parentale fruito in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, a regime, deve precedere l'inizio del congedo.

Per la presentazione, è possibile utilizzare i seguenti canali:

1. WEB: www.inps.it, accesso tramite PIN: il cittadino deve selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda";
2. CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare;
3. PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile del conguaglio da modello 730

di **Viviana Grippo**

Proprio in questi giorni molti lavoratori sono in attesa di ricevere quello che comunemente chiamiamo il rimborso da 730. In realtà si tratta della risultanza del conguaglio dell'Irpef e delle relative addizionali regionali o comunali dovute sui redditi percepiti nel periodo di imposta 2014. Tale conguaglio avviene con la presentazione del modello **730/2015** in conseguenza del quale il sostituto di imposta/datore di lavoro, sostituendosi all'erario, alternativamente, rimborserà il dipendente (riducendo l'ammontare delle ritenute Irpef e addizionali operate sui compensi del mese di luglio, ovvero agosto e settembre per i pensionati), oppure **tratterrà** allo stesso (per riversarlo all'erario) il debito Irpef e addizionali.

Dallo scorso anno è stata introdotta una novità rilevante in tema di 730, il **controllo preventivo** operato dall'Agenzia delle Entrate per rimborsi superiori a 4.000,00. In particolare, in tale evenienza, l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla data di scadenza della presentazione del modello 730 effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle **detrazioni per carichi di famiglia**, anche quando il rimborso sia determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Effettuato il controllo l'eventuale rimborso spettante sarà erogato direttamente dall'Agenzia (e non dal sostituto) entro il settimo mese successivo alla data di scadenza della presentazione del modello dichiarativo. Questi controlli non vengono effettuati se è stato presentato il **730 precompilato**, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Ci concentreremo, in questa scheda, solo sul caso di liquidazione del rimborso ad opera del datore di lavoro.

Tornando al conguaglio, quindi, esso può essere:

- **a credito:** in questo caso il sostituto di imposta dovrà rimborsare al contribuente l'importo determinato nel prospetto di liquidazione dell'Irpef e delle addizionali. Si crea così un credito del sostituto verso l'erario che potrà essere recuperato tramite un minor versamento delle ritenute ed addizionali dovute;
- **a debito:** in tal caso il sostituto opererà una trattenuta al dipendente, sempre che le posizioni debitorie evidenziate nei prospetti di liquidazione siano superiori ad euro 12.

Nel caso in cui il debito del dipendente verso l'erario sia superiore ai compensi netti lui spettanti, il sostituto dovrà:

- trattenere la parte residua dalla retribuzione corrisposta a partire dalle retribuzioni

erogate nel mese successivo e così via fino ad esaurimento del debito;

- applicare a carico dei dipendenti, sugli importi differiti per incapacienza della retribuzione, l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei tempi previsti per le somme a cui si riferisce.

Nel caso in cui a **dicembre 2015** il debito non fosse stato completamente saldato il sostituto dovrà fare apposita comunicazione al dipendente specificando gli importi ancora dovuti. Il contribuente dovrà quindi saldarli direttamente (senza più trattenute quindi), con maggiorazione dello 0,40% mensile, entro il mese di gennaio successivo.

A chiusura del conguaglio il datore di lavoro verserà le relative ritenute fiscali.

Ma come dovrà essere rappresentata contabilmente l'operazione di conguaglio?

Chiaramente il punto di partenza sarà comunque il prospetto contabile preparato dal consulente del lavoro che presenterà le voci relative al:

- credito Irpef da 730
- credito addizionale regionale da 730 e
- credito addizionale comunale da 730

Tali sono i **crediti vantati dai lavoratori** verso l'erario e che verranno loro anticipati dal datore di lavoro. La scrittura contabile risulterà essere:

Diversi	a	Diversi	42.674,13
Retrocessioni c/dipendenti (ce)		30.024,74	
Contributi c/Inps (ce)		8.526,66	
Contributi c/altri enti (ce)		85,00	
Inps c/contributi (sp)		22,73	
Erario c/ritenute (sp)		<u>4.015,00*</u>	
a	Inps c/contributi (sp)	2.748,38	
a	Erario c/ritenute (sp)	5.407,50	
a	Inps c/contributi (sp) (sp)	8.526,66	
a	Enti vari previdenziali (sp)	85,00	

a Dipendenti c/retribuzioni (sp) 25.906,59

* tale voce rappresenta la sommatoria dei crediti da 730.

Il mese successivo (entro il 16) verrà eseguito, da parte del datore di lavoro, il pagamento delle ritenute dovute **al netto di quanto rimborsato ai dipendenti** per conto dell'erario a fronte delle risultanze contabili dei modelli 730.

La scrittura sarà:

Erario c/ritenute (sp)	a	Banca c/c (sp)
1.392,50		